

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. DEL 17 MAGGIO 1996
E RELATIVO ALLEGATO A APPROVATO NELL'ANNO 2004

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Misure di salvaguardia

Viene data attuazione alle misure di salvaguardia contenute nell'art. 1 dell'allegato A del D.P.R. 17 maggio 1996, così come integrato dal presente Regolamento.
Ogni regolamentazione precedentemente adottata viene revocata.

Art. 2 - Zone

Le zone in cui sono suddivise le macrozone terrestre e marina dell'area del Parco e la perimetrazione dell'area stessa sono quelle individuate dall'allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996 e dalle cartografie annesse.

Art. 3 - Cessazione di efficacia di precedenti provvedimenti legislativi

Si da atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1994 n. 10, hanno cessato di avere efficacia il decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministro delle Finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980.

Art. 4 – Uso impianti di diffusione sonora

Per tutti gli operatori e frequentatori è fatto assoluto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti trasportati e col volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi.

TITOLO II
REGOLAMENTAZIONE PER L'AREA TERRESTRE

Art. 5 – Regolamentazione zone terrestri

Per le zone Ta, Tb e Tc, quali individuate nell'art. 1 dell'allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996 e nelle cartografie allegate, vigono le norme di salvaguardia previste dal corpo normativo citato. Nelle zone Ta del territorio del Parco è consentito l'accesso ai residenti e agli assimilati, solo attraverso i sentieri, nonché le visite guidate previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco. In tutto il territorio compreso nel perimetro del Parco, ove ricorressero motivi di salvaguardia ambientale, di prevenzione degli incendi ovvero di pericolo di sovraffollamento, l'Ente potrà limitare o vietare l'accesso a determinati siti adottando apposita ordinanza. Sono equiparabili ai residenti i nativi, i proprietari di casa e i dimoranti nell'Arcipelago di La Maddalena per un periodo non inferiore a 15 giorni, dimostrabile con idonea documentazione..

Art. 6 – Campeggio

E' vietato il libero campeggio in tutto il territorio del Parco. Nell'area terrestre del Parco è consentito l'ingresso a camper, caravan e roulotte solo se muniti di documento comprovante che sono diretti in aree appositamente attrezzate o campeggi autorizzati. E' comunque vietato l'accesso degli stessi mezzi nell'isola di Caprera..

Art. 7 – Ticket di ingresso

I non residenti nel comune di La Maddalena, che accedono nell'area del Parco sono tenuti al versamento della somma di euro 1/00 (uno/00) a favore dell'Ente. Sono esonerati dal pagamento di tali importi i nativi nel comune di La Maddalena e i proprietari di una abitazione nello stesso comune, nonché, tenuto conto della continuità territoriale, i nativi e residenti da almeno 5 anni nel comune di Palau. I villaggi turistici presenti nelle isole di La Maddalena, Caprera e Santo Stefano sono tenuti al versamento di 1 euro settimanale per ogni turista che risiede nelle strutture ricettive. Tali importi sono ridotti del 50% per i residenti nei comuni di Santa Teresa di Gallura e Arzachena. Sono esenti dal pagamento, i veicoli commerciali, quelli che svolgono un servizio pubblico e coloro i quali godono della tariffa di trasporto agevolata. Sono inoltre esonerati dal pagamento del ticket di 1 euro quanti accedono al Parco con imbarcazioni da diporto munite di autorizzazione rilasciata secondo le modalità previste dall'art.31.

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE PER L'AREA MARINA

Art. 8 – Regolamentazione aree marine

Per le zone Ma e Mb, quali individuate nell'art. 1 dell'allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996 e nelle cartografie allegate vigono le norme di salvaguardia previste in tale corpo normativo, attuate ed integrate in forza del presente Regolamento.




Art. 9 – Regolamentazione Zona Ma

Nella zona Ma, compresa tra le isole di Razzoli e Santa Maria-La Presa è vietato l'ancoraggio di qualsiasi natante e imbarcazione; nella stessa area è consentito l'accesso e la navigazione. Nelle altre zone Ma sono consentiti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio dall'alba al tramonto, ai soli fini della balneazione, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinanza balneare emanata dall'Autorità Marittima di La Maddalena. Vigono tutti gli altri divieti previsti per le zone Ma dall'art. 1 dell'allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996. L'accesso è regolato secondo le disposizioni previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 10 – Disposizioni particolari

Con riferimento all'utilizzo delle zone Ma ed Mb e per una più idonea tutela di parti significative delle stesse è specificamente disposto:

a) Sono vietati la sosta, la navigazione, il transito, l'ancoraggio e la pesca sportiva nelle zone Ma delle isole di Nibani e Mortorio e nello specchio acqueo circostante l'isola di Spargiotto individuati dalle seguenti coordinate geografiche:

LI NIBANI	MORTORIO	SPARGIOTTO
		
A : Lat.=41°07'.2 N; Long.=009°34'.9 E B : Lat.=41°08'.1 N; Long.=009°34'.9 E C : Lat.=41°08'.1 N; Long.=009°33'.3 E D : Lat.=41°07'.4 N; Long.=009°33'.3 E E : Lat.=41°07'.2 N; Long.=009°33'.8 E	F: Lat.=41°04'.3 N; Long.=009°37'.0 E G: Lat.=41°05'.2 N; Long.=009°37'.0 E H: Lat.=41°05'.2 N; Long.=009°36'.1 E I: Lat.=41°04'.7 N; Long.=009°36'.1 E	L : Lat.=41°15'.2 N; Long.=009°19'.6 E M : Lat.=41°15'.2 N; Long.=009°19'.1 E N : Lat.=41°14'.7 N; Long.=009°19'.6 E O : Lat.=41°14'.7 N; Long.=009°19'.1 E

qualsiasi unità navale nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche, nonché la balneazione e la pesca professionale e sportiva:

A : (Lat. = 41°16'.4 N;Long. = 009°21'.5 E) B : (Lat. = 41°16'.7 N;Long. = 009°21'.7 E)
C : (Lat. = 41°16'.8 N;Long. = 009°21'.5 E) D : (Lat. = 41°16'.5 N;Long. = 009°21'.2 E)

E' consentito il transito esclusivamente con rotte il più possibile parallele alla costa e a lento moto di imbarcazioni e natanti da diporto, nonché delle unità da traffico autorizzate è invece vietata la balneazione nel settore compreso tra la linea dell'arenile e le boe sferiche di colore giallo situate a circa 70 metri di distanza dalla stessa; non è consentito il calpestio dell'arenile.

c) All'interno dello specchio acqueo compreso tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria, comunemente denominato Porto Madonna, è fatto divieto di navigazione, sosta e ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale, ivi compresi windsurf, nonché la pesca professionale e sportiva nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche :

A : (Lat. = 41°17'.3 N;Long. = 009°21'.4 E) B : (Lat. = 41°17'.5 N;Long. = 009°21'.6 E)
C : (Lat. = 41°17'.12 N;Long. = 009°21'.6 E) D : (Lat. = 41°17'.2 N;Long. = 009°21'.8 E)

In tale specchio acqueo è consentita la balneazione.


L'attraversamento di tale area è consentito esclusivamente con natanti a remi o pagaie privi di motore e di vela.

La suddetta area è delimitata con cavi tarozzati costituiti da boe sferiche di colore giallo alle quali è vietato ormeggiare qualsiasi tipo di unità navale.

Nello specchio acqueo compreso tra l'isola di Razzoli e Budelli (Cala G. Marino), sono consentiti la


la navigazione e la sosta di unità navali, ivi comprese quelle autorizzate al noleggio e locazione, solo ed esclusivamente nei campi boe appositamente attrezzati e delimitati da boe sferiche di colore rosso. E' fatto assoluto divieto di fare uso dell'ancora.

SPIAGGIA ROSA – CALA DI ROTO - BUDELLI



A : Lat.=41°16'.4 N; Long.=009°21'.5 E
B : Lat.=41°16'.7 N; Long.=009°21'.7 E
C : Lat.=41°16'.8 N; Long.=009°21'.5 E

BUDELLI PORTO MADONNA



A : Lat.=41°17'.3 N; Long.=009°21'.4 E
B : Lat.=41°17'.5 N; Long.=009°21'.6 E
C : Lat.=41°17'.12 N; Long.=009°21'.6 E

D : Lat.=41°16'.5 N; Long.=009°21'.2 E

D : Lat.=41°17'.2 N; Long.=009°21'.8 E

d) Nei tratti di mare Passo del Topo e Passo degli Asinelli è fatto divieto assoluto di transito di qualsiasi unità navale, così come disposto dalle relative ordinanze della Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Lo stesso divieto di transito, per motivi di sicurezza e di salvaguardia ambientale, è disposto con riguardo al Passo Cecca di Morto, per tutte le unità di trasporto passeggeri, indipendentemente dalla loro lunghezza.

E' consentito il transito ai soli natanti che abbiano pescaggio non superiore agli 80 centimetri.

Art. 11 - Campi boa

All'interno dei campi boa appositamente delimitati e segnalati con boe sferiche di colore rosso è vietato l'uso dell'ancora e la sosta priva di ormeggio. Sarà consentito l'ormeggio esclusivamente a tutti coloro che sono in possesso di regolare autorizzazione per l'accesso nelle aree del Parco.

Art. 12 – Delimitazione specchi acquei

Per motivi di sicurezza e di migliore fruibilità gli specchi antistanti gli arenili sono delimitati con boe sferiche di colore giallo. E' consentito l'accesso agli arenili utilizzando esclusivamente le corsie di atterraggio poste perpendicolarmente alla costa e per il tempo strettamente necessario allo sbarco di persone e cose in conformità alle previsioni dell'ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Al fine di preservare le praterie di Posidonia oceanica, che presentano una preponderante diffusione areale nella fascia costiera compresa tra i 100 ed i 300 metri dalla costa, sono consentiti sosta, ancoraggio ed attraversamento sino ai limiti dei cavi tarozzati e delle boe di delimitazione degli specchi acquei destinati alla balneazione; laddove non esistono le suddette delimitazioni vigono le disposizioni dettate dall'ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena.

E' comunque vietato l'ormeggio ai cavi tarozzati.

Art. 13 – Delimitazione zone Ma

Le zone Ma vengono delimitate con boe di colore rosso. Le boe delimitanti gli specchi acquei ove vigono i divieti di cui all'articolo 10 sono provviste di bande adesive indicanti il divieto.

Art. 14 - Limiti di velocità e limitazioni particolari

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. del 17 maggio 1996, durante la navigazione nell'area marina del Parco dovranno essere rispettati i seguenti limiti di velocità:

- a) 7 nodi entro i 300 metri dalle coste laddove è consentita la navigazione;
- b) 15 nodi in tutte le altre aree del Parco, al di fuori dei 300 metri.

Fatti salvi i limiti di velocità sopra stabiliti e le disposizioni contenute nell'ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di La Maddalena, l'uso di moto d'acqua e la pratica dello sci nautico è esclusivamente consentito nelle zone Mb, oltre i 300 metri dalla linea di costa dell'area marina del Parco dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. La partenza delle moto d'acqua deve avvenire attraverso corridoi di lancio o da approdi ed è vietata la partenza dalla spiaggia. Le navi da crociera e di linea devono attenersi alle rotte previste dall'art. 1 dell'allegato A del D.P.R. 17 maggio 1996.

CAPO 1 TRAFFICO TRASPORTO PASSEGGERI

Art. 15 – Permessi per il traffico passeggeri

In attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di cui all'Allegato A allo stesso decreto, l'Ente Parco fissa in 3800 il numero massimo complessivo di passeggeri che possono sbarcare giornalmente in tutte le isole, escluso l'isola di La Maddalena, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento. I relativi permessi, ai sensi del terzultimo e penultimo comma dell'art 1 dell'allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996, sono rilasciati, con riferimento alle rispettive portate delle singole unità, con priorità e fino al raggiungimento del 75% del servizio, ai residenti nell'area del Parco ed il rimanente agli operatori frontalieri tenuto conto delle necessità degli stessi sulla base della stagionalità e del numero dei visitatori.

Nel caso in cui le richieste dei residenti non raggiungano, per capacità di trasporto il 75% del numero massimo di passeggeri, la restante quota parte percentuale potrà essere assegnata agli operatori frontalieri.

I permessi vanno richiesti entro il 30 giugno di ogni anno, gli stessi hanno validità annuale e non possono essere ceduti a terzi.

Al fine di ottenere il permesso per poter operare all'interno del Parco, tutte le imprese devono presentare al Parco una copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili e l'effettiva residenza del proprietario dell'unità, nonché copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria.

E' condizione imprescindibile per il rilascio del permesso la contestuale accettazione scritta degli itinerari di cui all'articolo 17.

Il soggetto richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con i pagamenti dovuti al Parco negli anni precedenti. Il permesso non è concesso a chi non è in regola.

Ai fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai sensi di legge la residenza nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal presente

Regolamento. Le società di capitale, i consorzi, le cooperative dovranno avere, oltre alla sede sociale nel Comune di La Maddalena, il capitale sottoscritto, per almeno il 51 % da persone residenti nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi.

Le società di persone, i consorzi, le cooperative, oltre ad avere la sede sociale nel Comune di La Maddalena, dovranno essere composte per almeno il 51 % da soci residenti anch'essi da almeno cinque anni continuativi nel Comune di La Maddalena.

Per l'assegnazione dei permessi si tiene conto del criterio cronologico risultante dalla data di protocollo nonché dall'anzianità dell'originaria autorizzazione.

Sarà consentito l'approdo nei siti previsti dagli itinerari alle sole unità che avranno provveduto al rilascio del ticket di ingresso all'area Parco.

Art. 16 – Disposizioni antinquinamento

Tutte le imbarcazioni da traffico che operano nel Parco devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque, documentata con autocertificazione alla quale va comunque allegata una dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento.

I permessi di cui all'art. 15 vengono negati agli armatori che non abbiano ottemperato all'obbligo di dotazione degli impianti di cui al precedente comma.

Tutte le unità navali devono provvedere allo scarico dei liquami e delle acque provenienti da sentina utilizzando gli impianti di raccolta presenti in località Cala Gavetta nel porto turistico di La Maddalena.

Nell'area marina del Parco è fatto divieto di scarico in mare di qualsiasi rifiuto, solido e liquido, nonché, di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'imbarcazione non depurate e di lavare stoviglie e quanto altro con scarico di detersivi in mare.

Art. 17 – Itinerari e modalità di sbarco dei passeggeri

Il numero delle imbarcazioni e delle persone che possono raggiungere i vari siti viene stabilito in base alle dimensioni degli arenili e alle superfici degli specchi acquei, nonché alla capacità di carico dei singoli ecosistemi, secondo quanto previsto dagli itinerari definiti dal Parco.

Lo sbarco dei passeggeri si effettua nelle banchine collaudate e/o nei pontili galleggianti eventualmente collocati, ovvero nei porti dell'Isola di La Maddalena, con un criterio di rotazione che tenga conto dei massimi carichi antropici sostenibili dai vari siti.

Sono banchine collaudate quelle di Zavagli a Cala Corsara e di Cala Canniccia nell'isola di Spargi; quella del lato nord della Cala di Santa Maria; quella di Stagnali nell'isola di Caprera. Per tutti gli altri siti è consentito l'ormeggio a gavitelli, ove predisposti, o l'ancoraggio secondo le disposizioni dell'art. 20.

L'Ente si riserva la possibilità di modificare lo sbarco in funzione a situazioni contingenti nel periodo di maggiore afflusso turistico al fine di meglio gestire il carico antropico.

E' fatto assoluto divieto di utilizzo di tender, zattere ed altri mezzi per lo sbarco dei passeggeri dalle unità da traffico al di fuori dei siti previsti dagli itinerari allegati.

Art. 18 – Sostituzione dell'unità navale

Ogni sostituzione dei mezzi autorizzati al trasporto passeggeri deve essere preventivamente comunicata all'Ente che convalida il permesso a suo tempo rilasciato ai sensi dell'art. 15 esclusivamente nel caso in cui il nuovo mezzo in linea abbia una portata di passeggeri pari od inferiore rispetto al mezzo o ai mezzi sostituiti.

Non sono consentiti, durante il periodo di validità del permesso, aumenti dei passeggeri sbarcabili rispetto ai permessi rilasciati.

Art. 19 – Corrispettivi per il rilascio del permesso

Per il rilascio dei permessi ad operare nell'area del Parco, l'impresa deve corrispondere all'Ente per ciascun anno solare, un canone annuale rapportato al periodo di armamento, così calcolato.

Periodo Armamento	Port. max 100	Port. max 150	Port. max 200	Port. max 250	Port. max >250
MAGGIO	€ 137,00	€ 190,00	€ 245,00	€ 300,00	€ 350,00
GIUGNO	€ 137,00	€ 190,00	€ 245,00	€ 300,00	€ 350,00
LUGLIO	€ 300,00	€ 410,00	€ 515,00	€ 610,00	€ 680,00
AGOSTO	€ 300,00	€ 410,00	€ 515,00	€ 610,00	€ 680,00
SETTEMBRE	€ 137,00	€ 190,00	€ 245,00	€ 300,00	€ 350,00
OTTOBRE	€ 137,00	€ 190,00	€ 245,00	€ 300,00	€ 350,00

Tali corrispettivi vanno versati all'inizio dei rispettivi mesi di armamento.

L'inosservanza, anche di un solo versamento nel termine fissato, comporta la revoca del permesso per tutto il periodo di armamento dell'anno in corso.

Art. 20 – Ormeggi

Al fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione, le unità da traffico devono ormeggiare ai corpi morti e le boe loro assegnate, ove predisposti, rispettando gli orari di sosta e le modalità di accesso stabiliti dal Parco.

Le boe destinate alle unità da traffico sono dotate di particolari contrassegni, riportanti la dicitura "riservato alle unità da traffico", che ne inibiscono l'uso alle altre unità navali.

I contravventori al presente articolo saranno sanzionati ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91.

CAPO 2 NOLEGGIO E LOCAZIONE

Art. 21 – Noleggio e locazione

Le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Sassari devono fornire dettagliata lista dei mezzi nautici utilizzati vidimata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena che ne attesta l'eventuale iscrizione ex art. 68 del codice della navigazione nei casi previsti, nonché l'attestazione di residenza del proprietario e copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria. In sostituzione dei documenti richiesti gli interessati possono presentare autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.R. n. 403/1998.

Art. 22 – Modalità di rilascio dei permessi

In attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di cui allegato A allo stesso decreto, l'Ente Parco fissa nel numero di 500 i permessi rilasciabili alle unità per noleggio e locazione ai sensi del terzultimo e penultimo comma dell'art. 1 delle Norme di Salvaguardia dello stesso decreto, che sono rilasciati con priorità e fino al raggiungimento del 75% ai residenti nell'area del Parco ed il rimanente agli operatori frontalieri tenuto conto delle necessità degli stessi sulla base della stagionalità e del numero dei visitatori. Nel caso in cui le domande dei residenti fossero inferiori all'indicata percentuale, i posti possono essere assegnati agli operatori esterni, con priorità a coloro che erano in possesso di regolare permesso l'anno precedente.

Il richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con i pagamenti dovuti al Parco negli anni precedenti; il permesso non è concesso a chi non è in regola.

Ai fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai sensi di legge la residenza nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal presente regolamento.

Le società di capitale, i consorzi, le cooperative devono avere, oltre la sede sociale nel Comune di La Maddalena, il capitale sottoscritto, almeno per il 51%, da persone residenti nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi. Le società di persone, i consorzi, le cooperative, oltre ad avere la sede sociale nel Comune di La Maddalena, devono essere composte per almeno il 51% da soci residenti anch'essi da almeno cinque anni continuativi nel Comune di La Maddalena. Le domande devono pervenire alla sede dell'Ente Parco entro il 30 giugno di ogni anno per la quale fa prova la data del protocollo. Per l'assegnazione dei permessi si tiene conto del criterio cronologico risultante dalla data di protocollo nonché dall'anzianità dell'originaria autorizzazione. I permessi rilasciati ai sensi del presente capo hanno validità annuale e non sono cedibili.

Art. 23 – Divieto di escursione plurigiornaliera

E' vietato effettuare più di una escursione per sito nella stessa giornata, salvo singole e specifiche deroghe espressamente autorizzate dall'Ente Parco a seguito di motivata richiesta degli interessati.

Art. 24 – Corrispettivi per il rilascio del permesso per l'esercizio attività di noleggio o locazione per l'intera stagione

Le imprese che esercitano l'attività di noleggio o locazione, per ottenere il permesso devono versare il seguente importo per ogni unità :

QUOTA:

Lunghezza Imbarcazione	Quota
Sino a 6 mt.	€ 140,00
Sino a 7,50 mt	€ 170,00

Sino a 10 mt.	€ 210,00
Sino a 15 mt.	€ 300,00
Sino a 18 mt.	€ 600,00
Da 18,1 a 30 mt	€ 1.000,00
Oltre 30 mt	€ 1.300,00

Alle imprese con sede nel Comune di La Maddalena è applicata una riduzione del 20% sui corrispettivi di cui sopra.

L'inosservanza, anche di un solo versamento nel termine fissato, comporta la revoca del permesso per l'anno in corso.

CAPO 3

ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA

Art. 25 – Modalità di rilascio dei permessi per i Centri di Immersione Subacquea

In attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di cui all'allegato A allo stesso decreto, per il corrente anno l'Ente Parco fissa nel numero di 25 i permessi rilasciabili ai Centri di Immersione Subacquea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 delle Norme di Salvaguardia dello stesso decreto, che sono rilasciati con priorità e fino al raggiungimento del 75% ai Centri di Immersione Subacquea residenti o consorziati con operatori residenti nell'area del Parco. Nel caso in cui le domande dei residenti siano inferiori all'indicata percentuale, i posti sono assegnati prioritariamente ai Centri di Immersione Subacquea esterni con priorità stabilita in ordine alla presentazione della domanda.

Le domande, corredate dalla relativa documentazione comprovante l'iscrizione ex art. 68 del codice della navigazione e da un elenco delle unità navali utilizzate, devono pervenire alla sede del Parco entro la data del 30 giugno di ogni anno per la quale fa prova la data del protocollo. Per l'assegnazione dei permessi si tiene conto del criterio cronologico risultante dalla data di protocollo nonché dall'anzianità dell'originaria autorizzazione.

Le unità utilizzate allo scopo non possono trasportare passeggeri che non siano subacquei dei centri di immersione appositamente registrati.

Art. 26 – Requisiti per l'esercizio della attività dei Centri di Immersione Subacquea

Per l'esercizio dell'attività dei Centri di Immersione Subacquea nel territorio del Parco, il soggetto deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 9/99.

Art. 27 – Registro delle immersioni

Al fine di consentire un monitoraggio dei siti di immersione, prima della partenza il responsabile dell'imbarcazione deve annotare in apposito registro vidimato dall'Ente l'elenco dei partecipanti

all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

Art. 28 – *Requisiti del personale addetto alle immersioni*

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni, nazionali o internazionali e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di 8 subacquei simultaneamente.

Art. 29 – *Corrispettivi per il rilascio del permesso di attività dei Centri di Immersione Subacquea*

Ogni Centro di Immersione Subacquea deve corrispondere all'Ente la somma di euro 200/00 (duecento/00) come cifra base ed euro 150/00 (centocinquanta/00) per ogni imbarcazione posseduta.

Tali somme dovranno essere versate al momento del rilascio del permesso annuale.

Le immersioni con autorespiratore sono consentite, a titolo gratuito ai nativi o residenti nel comune di La Maddalena e ai nativi o residenti da almeno 5 anni nel comune di Palau.

I non residenti che vogliono effettuare immersioni con autorespiratore devono richiedere l'autorizzazione al Parco, versando un corrispettivo pari a :

- Euro 5 per immersione singola;
- Euro 75 per un abbonamento che consente di effettuare immersioni sino al 31/12/2003.

Tale tariffa è ridotta del 50 % per i residenti nei comuni compresi nel circondario marittimo di La Maddalena ed in quello di Golfo Aranci.

L'attività subacquea effettuata senza accompagnatore deve comunque avvenire nel rispetto delle norme e delle eventuali limitazioni dettate dall'ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena.

CAPO 4 DIPORTO NAUTICO

Art. 30 – *Permesso di navigazione ai residenti*

L'esercizio del diporto nautico, è consentito secondo le modalità stabilite dall'art. 12 del presente Regolamento di attuazione e con i vincoli imposti dalle disposizioni di sicurezza previste dall'ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena. Al fine di poter effettuare un efficace controllo sui transiti nell'ambito del Parco, i diportisti residenti devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall'Ente.

Ai fini del presente articolo sono equiparati ai residenti di La Maddalena, i nativi nello stesso Comune, nonché coloro che posseggono un posto barca per almeno i 4 mesi presso strutture portuali autorizzate in La Maddalena o abbiano affidato l'imbarcazione per rimessaggio o

guardiana a cantieri locali.

Art. 31 – Permesso di navigazione ai non residenti

I diportisti non residenti nel territorio del Parco, e che comunque non hanno i requisiti, devono versare all'Ente un corrispettivo commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione ed alla durata del permesso di cui all'art. 30 versando.

Il corrispettivo giornaliero è disposto nella misura di:

- Euro 2/00 al metro lineare per giorno sino alla categoria 5;
- Euro 3/00 al metro lineare per giorno per la categoria 6;
- Euro 4/00 al metro lineare per giorno per il resto delle categorie.

E' data facoltà di chiedere l'abbonamento mensile o quindicinale, a tariffa agevolata con i seguenti importi:

Categoria	Lunghezza	Mensile	Quindicinale
1	Lft sino a 6 mt	€ 90,00	€ 50,00
2	Lft Da 6,1 a 7.99 mt	€ 130,00	€ 70,00
3	Lft. Da 8 a 10.99 mt	€ 250,00	€ 130,00
4	Lft. Da 11 a 13.99 mt	€ 320,00	€ 165,00
5	Lft. Da 14 a 16.99 mt	€ 380,00	€ 195,00
6	Lft. Da 17 a 19.99 mt	€ 900,00	€ 460,00
7	Lft. Da 20 a 24.99 mt	€ 1.500,00	€ 760,00
8	Lft. Da 25 a 29.99 mt	€ 1.800,00	€ 920,00
9	Lft. Da 30 a 34.99 mt	€ 2.100,00	€ 1.060,00
10	10 Lft. Da 35 a 39.99 mt	€ 2.400,00	€ 1.230,00
11	Lft. Oltre i 40 mt	€ 2.900,00	€ 1.470,00

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50% per i diportisti residenti nei comuni compresi nel circondario marittimo di La Maddalena ed in quello di Golfo Aranci, nonché per i diportisti che dimostrino di possedere un posto barca presso strutture portuali autorizzate di La Maddalena per un periodo non inferiore a 15 giorni, dietro idonea certificazione rilasciata dai titolari delle strutture portuali.

Tali corrispettivi vigono per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre.

I pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente articolo possono essere effettuati, oltre che con versamento sul c/c postale n. 11890076, anche con le seguenti modalità:

- presso la sede o altri uffici a ciò designati del Parco in via alternativa;
- presso le direzioni dei porti turistici convenzionati con il Parco;
- direttamente a bordo delle imbarcazioni, ad opera di personale all'uopo autorizzato dall'Ente.

CAPO 5

ATTIVITÀ DI SCUOLA DI VELA

Art. 32 - Requisiti per l'esercizio di attività di scuola di vela

E' consentita l'attività di scuola di vela esclusivamente agli istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia e dettati dalle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Il rilascio del permesso relativo all'attività è subordinato alla presentazione di un attestato comprovante il possesso dei requisiti previsti, rilasciato dall'Autorità Marittima.

Art. 33 - Corrispettivo per il rilascio del permesso per l'esercizio di scuola di vela

Per l'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area del Parco è dovuta la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni imbarcazione di lunghezza fuori tutto superiore a metri 6 se dotata di motore ausiliario.

CAPO 6

ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE E SPORTIVA

Art. 34 – Limitazioni principali


Nelle zone Ma e Mb del Parco è vietata la pesca esercitata con reti a strascico e attrezzi derivanti, l'esercizio della pesca subacquea professionale, nonché l'utilizzo di reti di circuizione quali i ciancioli.

Art. 35 – Divieti per la pesca

E' fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi forma di pesca professionale e sportiva all'interno delle aree di tutela integrale classificate come zone Ma, così come previsto dall'art. 1 dell'Allegato A del D.P.R. 17 maggio 1996.

E' inoltre vietato praticare la pesca sportiva e professionale all'interno dei punti delimitati dalle seguenti coordinate geografiche:

SECCA DI SPARGI (WASHINGTON)	CALA COTICCIO – ISOLA DI CAPRERA
-------------------------------	----------------------------------



Nuove aree di tutela integrale, a rotazione, verranno proposte ed individuate in accordo con le categorie professionali dei pescatori.

Art. 36 - Pesca sportiva

Nelle zone Mb del Parco la pesca sportiva può essere esercitata dai residenti senza alcuna autorizzazione.

Ai fini del presente articolo sono equiparati ai residenti i nativi nello stesso Comune.

I non residenti di età superiore ai 16 anni che vogliano praticare la pesca sportiva devono munirsi di apposita licenza.

La pesca sportiva può essere praticata solo ed esclusivamente con i seguenti attrezzi:

- con bolentino anche con canna e mulinello a non più di tre ami;
- con fiocina;
- con due canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di tre ami;
- con quattro canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di un amo;
- con lenza a traina a non più di due traine ad imbarcazione;
- con lenza per cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o seppiolaro), per persona;
- con natelli, non più di 5 per imbarcazione;
- con lenze pedagnate, non più di 10 per imbarcazione;

- palamito a non più di 100 ami (residenti);
- nassa, non più di due (residenti);
- fiocina e lampara (residenti).

E' comunque fatto divieto di utilizzo di qualsiasi ulteriore fonte luminosa .

Altri attrezzi, consentiti dalla normativa nazionale e regionale in materia, possono essere trasportati con le imbarcazioni purché non utilizzati nelle acque del Parco.

Per poter praticare tale attività i non residenti devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente e dai rivenditori di materiali ed attrezzature sportive presenti nel territorio del Parco e convenzionati con lo stesso, il cui costo è così fissato :

- euro 207/00 annue per la pesca effettuata da imbarcazioni, con la possibilità di richiedere un abbonamento mensile il cui corrispettivo è di euro 78/00;
- euro 52/00 annue per la pesca sportiva effettuata da terra, con la possibilità di chiedere un abbonamento mensile il cui corrispettivo è di euro 6/00.

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50 % per i residenti nei comuni compresi nel circondario marittimo di La Maddalena ed in quello di Golfo Aranci.

I residenti nel comune di Palau possono richiedere i permessi per la pesca sportiva a titolo gratuito previa stipula di apposita convenzione tra l'Ente Parco e il Comune di Palau.

Nei periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva è regolata dalle disposizioni stabilite dall'Assessorato Difesa Ambiente della R.A.S.

Art. 37 – Pesca subacquea

La pesca subacquea è consentita nelle zone Mb, escluse le aree di cui all'art. 10 e all'art. 34, solo ai residenti e nativi nel comune di La Maddalena e ai nativi o residenti da almeno 5 anni nel comune di Palau e può essere praticata dal 1° settembre al 30 giugno nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Al di fuori di tale periodo non è consentita la pesca subacquea. Nei periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva subacquea è regolata dalle disposizioni stabilite dall'Assessorato Difesa Ambiente della R.A.S.

I residenti nel comune di Palau possono richiedere i permessi per la pesca sportiva a titolo gratuito previa stipula di apposita convenzione tra l'Ente Parco e il Comune di Palau.

I permessi per la pesca sportiva sono rilasciati dall'Ente Parco o da strutture all'uopo autorizzate.

Art. 38 – Quantitativo del prodotto pescato

La quantità del prodotto pescato non può superare i 5 chili al giorno per persona, a meno che tale peso non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

Sono comunque vietati la cattura o il prelievo delle seguenti specie : Cernia (Epinephelus sp.), Corvina (Sciaena umbra), Patella Ferruginea, Pinna Nobilis; oltre a quelle oggetto di protezione a seguito di specifiche leggi e convenzioni nazionali ed internazionali di cui ad apposito elenco pubblicato dall'Ente.

E' altresì vietato il prelievo di qualsiasi crostaceo, così come previsto dalla normativa nazionale vigente.

Alle violazioni degli articoli di cui sopra si applica la legge nazionale che disciplina la pesca sportiva.

Art. 39 – Gare di pesca sportiva

Non è consentito effettuare gare di pesca sportiva nelle acque del Parco se non preventivamente e debitamente autorizzate dall'Ente Parco.

CAPO 7 SANZIONI

Art. 40 – Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge 394/91, fatte salve le disposizioni specifiche per la materia.

Le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e le eventuali pene accessorie sono regolate dalle norme dettate dalla Legge del 24 novembre 1981 n°689 e dal D.L. 30 dicembre 1999 n. 507.

Ai contravventori appartenenti alle categorie professionali di cui ai capi 1, 2 e 3 verrà, inoltre, applicata l'immediata revoca del permesso ad esercitare qualsiasi attività nelle acque del Parco, nell'anno in corso, mentre per l'anno successivo i medesimi contravventori non potranno ottenere alcuna autorizzazione.

Gli utenti di cui ai capi 4, 5 e 6 che incorrano in una duplice violazione, ufficialmente sanzionata da parte delle Autorità preposte, saranno soggetti alla revoca immediata del permesso per l'intero anno, che potrà essere ritirato dall'Organo Accertatore, il quale provvederà ad inviarlo all'Ente unitamente alla notizia dell'accertamento.